

	CONTRATTO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI BIANCHI RICONOSCIUTI AI PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA <i>ai sensi del D.M. 21 Luglio 2025</i>	Codice Contratto CBY0XXXX
---	---	--

Con il presente Contratto

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 05754381001, nella persona di Gennaro Niglio, Direttore della Direzione Efficienza Energetica del GSE,

e

XXXX con sede legale in Via XXXX, cap XXXX, XXXX (XX), codice fiscale XXXX, partita IVA XXXX, rappresentata da XXXX, nato a XXXX (XX), il XXXX, nella qualità di legale rappresentante del “Soggetto Titolare”,

XXXX con sede legale in XXXX, cap XXX, XXXX (), codice fiscale, partita IVA, rappresentata da, nato a XXXX(XX), il XXXX, in seguito denominato “Soggetto Proponente”,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati “la Parte” o “le Parti”,

premesso che

- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*” (di seguito “D.lgs. n. 79 del 1999”), ed in particolare l’art. 9 prevede che le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante “*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*” (di seguito “D.lgs. n. 164 del 2000”) all’articolo 16, comma 4, dispone che, le imprese di distribuzione di gas naturale perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili secondo obiettivi quantitativi nazionali e principi di valutazione dell’ottenimento dei risultati individuati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro dell’ambiente sentita la Conferenza unificata;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “*Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE*”, (di seguito “D.lgs. n. 115 del 2008”), all’articolo 7, ha demandato al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la disciplina degli obblighi per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui al d.lgs. n. 79/99 e al d.lgs. n. 164/2000 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, ponendo a carico delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale la copertura dei costi per la realizzazione dei progetti;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito “D.lgs. n. 28 del 2011”) recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”, all’art. 29 ha stabilito ulteriori principi in materia di certificati bianchi, disponendo altresì il passaggio delle attività di gestione del meccanismo dei Certificati Bianchi al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

- il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 73, recante “Attuazione della direttiva 2018/2002/UE” (di seguito “D.lgs n. 102 del 2014”) all’articolo 3, ha stabilito che l’obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico consiste nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), ed in particolare l’art. 7:
 - a) definisce gli obiettivi di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 e tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e periodi successivi;
 - b) stabilisce che i decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi debbano definire una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC;
 - c) prevede l’introduzione di misure di potenziamento e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell’efficienza energetica nel caso in cui il volume di risparmi ottenuto sia insufficiente rispetto all’obbligo previsto, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico;
 - d) dispone l’aggiornamento delle linee guida, per migliorare l’efficacia del meccanismo;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 luglio 2025 (di seguito, “Decreto”) stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l’accesso al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica determinando, in particolare, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti nel periodo 2025-2030 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi;
- il Decreto, tra i principali aspetti di rilievo:
 - a) all’art.1 individua l’oggetto e il campo di applicazione della norma rappresentato dalla determinazione degli obiettivi e degli obblighi quantitativi nazionali di risparmio energetico negli usi finali per il periodo 2025-2030 da conseguire attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi; dalla definizione della disciplina generale del meccanismo per il rilascio dei Certificati Bianchi e dall’introduzione delle modalità alternative o aggiuntive per l’attribuzione dei benefici funzionali al raggiungimento degli obiettivi;
 - b) all’art. 4 determina gli obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia, nel periodo tra il 2025 e il 2030, a carico dei soggetti obbligati, definiti all’art. 3;
 - c) all’art. 6 prevede che:
 - il soggetto titolare del progetto può essere diverso dal soggetto proponente e, in tal caso, l’istanza per l’ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi è presentata dal soggetto proponente su delega del soggetto titolare;
 - i Certificati Bianchi sono riconosciuti al soggetto titolare mediante la stipula di un contratto conforme al contratto tipo;
 - nel caso in cui il soggetto proponente sia diverso dal soggetto titolare, il soggetto titolare può espressamente chiedere il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente e univocamente in capo al soggetto proponente;
 - nell’ipotesi di cui al precedente alinea e nell’ipotesi di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto, i soggetti titolari sono responsabili in solido con il soggetto proponente dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Decreto stesso, secondo le modalità stabilite dal presente contratto;

- ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto, gli interventi nella titolarità di diversi soggetti possano essere aggregati in unico progetto qualora riconducibili alla medesima tipologia di cui all'Allegato 2, Tabella 1 del Decreto, e che per il progetto stesso sia stato stimato un risparmio energetico aggiuntivo annuo complessivo non superiore a 50 TEP;
 - i raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), le associazioni temporanee di impresa (ATI), tutte le forme associate di soggetti privati comunque denominate nonché tutti i raggruppamenti temporanei tra enti pubblici territoriali possano assumere la qualifica di titolare del progetto; nei casi di cui all'art. 6 comma 4, i soggetti di cui al presente punto possono assumere la qualifica di Titolare del progetto a condizione che i relativi componenti abbiano sostenuto in quota parte l'investimento per la realizzazione dell'intervento;
 - nei casi di ATI o RTI è necessario che venga conferito a una delle imprese o a uno dei soggetti, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al Decreto e per la stipula del Contratto;
 - nei casi di raggruppamenti temporanei tra enti pubblici territoriali, è obbligo del raggruppamento individuare tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo idoneo un capofila tra gli enti partecipanti per le finalità di cui al Decreto e per la stipula del Contratto;
- d) all'art. 7 definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi;
- e) all'art. 9 e 10 definisce le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio;
- f) all'art. 17 prevede un sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso;
- il Decreto definisce i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e ne individua le modalità di accesso:
 - per "soggetto titolare del progetto" si intende il soggetto che sostiene l'investimento per il progetto, ovvero i soggetti che sostengono l'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del Decreto;
 - per "soggetto proponente" si intende il soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto, che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE; qualora il Soggetto Proponente non coincida con il Soggetto Titolare, e per i casi di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto, l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE è presentata dal Proponente su delega da parte dei soggetti titolari;
 - il "soggetto percettore" si intende il soggetto che percepisce i Certificati Bianchi. Il soggetto percettore, nei casi previsti dall'art. 6, comma 4, del Decreto, è il Soggetto Proponente; diversamente, nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, del Decreto, il soggetto percettore può essere uno tra il Soggetto Titolare e il Soggetto Proponente. In tale ultimo caso, su richiesta del Soggetto Titolare, il Soggetto Proponente percepisce i Certificati Bianchi in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega presentata al GSE;
 - il "progetto di efficienza energetica" (di seguito anche "progetto") consiste nell'intervento o l'insieme di interventi realizzati presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE e realizzato dal medesimo Soggetto Titolare del progetto o da più soggetti titolari ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto;

- il Soggetto Titolare, o il Soggetto Proponente, ha presentato istanza per il riconoscimento dei Certificati Bianchi per il progetto identificato con codice CB00XXXX;
- ai fini del presente Contratto, ove non diversamente esplicitato, valgono le definizioni riportate all'art. 2 del Decreto e all'art. 2 del D.lgs. 79/1999, nonché le definizioni di cui al D.lgs. n. 102 del 2014 e all'art. 2 comma 1 del D. lgs. n. 115 del 2008;
- *[solo nel caso in cui il Soggetto Titolare abbia effettuato la scelta]* all'atto della presentazione della domanda, il Soggetto Proponente, ha richiesto che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore $K1=1,5$. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore $K2=0,5$;
- i Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l'entrata in vigore del Decreto non sono cumulabili con altri incentivi a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del Decreto;
- il comma 1 dell'art. 25, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW;
- il comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91 prevede che con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello sviluppo economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio;
- il comma 3 dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico è approvata la proposta di tariffe;
- il GSE ha presentato la proposta il 21 agosto 2014, accettata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014;
- i corrispettivi da riconoscere al GSE, a partire dal 1° gennaio 2015, a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, sono definiti nell'Allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico. del 24 dicembre 2014 e s.m.i.;
- il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con il Soggetto Titolare al fine di determinare una gestione operativa del Contratto;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del presente Contratto, il GSE pubblica sul proprio sito internet (www.gse.it), curandone l'aggiornamento, una Guida Operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti;
- per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle Deliberazioni richiamate nel presente Contratto e loro s.m.i. e, ove applicabili, alle norme in materia di cogenerazione, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell'energia elettrica, all'altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
- le premesse, la domanda di ammissione da parte del Soggetto Proponente e, ove presente, la comunicazione di ammissione ai benefici costituiscono parte integrante del presente Contratto;
- le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

stipulano quanto segue

Articolo 1
Oggetto del Contratto

- 1.1 Il presente Contratto ha per oggetto il riconoscimento al Soggetto Titolare che ne faccia richiesta, o al Soggetto Proponente qualora delegato e autorizzato dal Soggetto Titolare, di un numero di Certificati Bianchi commisurato al risparmio di energia primaria realizzato durante la vita utile del progetto.

Per i casi di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto, il riconoscimento dei Certificati Bianchi è previsto unicamente e direttamente in favore del Soggetto Proponente.

Articolo 2
Decorrenza e Durata del Contratto

- 2.1 Il presente Contratto decorre dal XXXX, data di inizio della vita utile del progetto, sino all'esito dell'istanza dell'ultima rendicontazione in relazione alla vita utile del progetto

Il presente Contratto è ad ogni modo valido fino alla data di ultima emissione dei Certificati Bianchi spettanti per il progetto.

Articolo 3
Rilascio dei Certificati Bianchi

- 3.1 Il GSE riconosce i Certificati Bianchi successivamente all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento degli stessi.

Il Soggetto Titolare o il Soggetto Proponente, nei casi di conferimento di delega, inclusi quelli di cui all'art. 6, comma 4 del Decreto, è tenuto a presentare l'istanza di riconoscimento per i progetti di efficienza energetica per il rilascio dei Certificati Bianchi secondo le modalità previste dall'Art. 17 "Comunicazioni" del presente Contratto.

Il GME emette i Certificati Bianchi riconosciuti dal GSE accreditandoli esclusivamente sul conto titoli del Soggetto Titolare o, nel richiamato caso di conferimento di autorizzazione a percepire direttamente i Certificati Bianchi e nel caso di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto, del Soggetto Proponente. L'indisponibilità di un conto titoli non preclude il riconoscimento all'emissione dei Certificati Bianchi ma, allo stesso tempo, non permette il loro accredito fino a quando tale conto non sarà disponibile presso il GME.

Articolo 4
Certificati Bianchi riconosciuti

- 4.1 Gli interventi di efficienza energetica hanno diritto al rilascio dei Certificati Bianchi in numero commisurato al risparmio energetico addizionale realizzato nel periodo di monitoraggio, calcolato secondo le modalità di cui al Decreto.

Per ciascuna richiesta di verifica e certificazione dei risparmi dei progetti di efficienza energetica il Soggetto Titolare, o il Soggetto Proponente, riconosce al GSE la tariffa per le spese amministrative sostenute come riportata nella tabella 9 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 e s.m.i (cfr. corrispettivo fisso definito per le RVC).

Articolo 5

Pagamenti e Fatturazione

- 5.1 I corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo sono oggetto di fatturazione da parte del GSE; gli importi sono maggiorati dell'aliquota IVA, se dovuta. Il GSE provvede ad inviare la fattura all'Operatore tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate e a renderla disponibile tramite mail o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il pagamento dovrà essere effettuato mediante PagoPA entro i termini indicati nella fattura.

Articolo 6

Responsabilità e Obblighi del GSE

- 6.1 Il GSE gestisce il sistema d'incentivazione mediante il riconoscimento di titoli, la cui erogazione è regolata dalla normativa richiamata in premessa.

Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del processo di assegnazione dei titoli, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o dell'annullamento degli stessi nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione delle forme d'incentivazione mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).

Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il Soggetto Titolare e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.

Ai fini di cui all'articolo 9 del Decreto, il GSE sottopone annualmente all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il piano dei controlli di cui al successivo articolo 8 *del presente Contratto Verifiche, Controlli e Sopralluoghi*, corredato da una stima dei costi prevedibilmente necessari e trasmette con la stessa periodicità il riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e all'esito delle stesse.

Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dal Soggetto Titolare e/o dal Soggetto Proponente al GSE o, nei casi di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni scambiate tra gli Operatori;
- dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi;
- per la ritardata emissione di Certificati Bianchi.

Articolo 7

Obblighi del Soggetto Titolare e/o del Soggetto Proponente

- 7.1 Il Soggetto Titolare e/o il Soggetto Proponente è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto.

Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. Il Soggetto Titolare e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali ed i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

Il Soggetto Titolare e/o il Soggetto Proponente è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Soggetto Titolare e/o al Soggetto Proponente.

Il Soggetto Titolare e/o il Soggetto Proponente è tenuto a:

- trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'intervento, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
- trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento;
- trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini della variazione del Soggetto Titolare e del Soggetto Proponente, nei limiti di quanto previsto all'art.10;
- comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle certificazioni secondo la norma UNI CEI 11352 o UNI CEI 11339 o ISO 50001, nonché ogni eventuale azione che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'intervento stesso;
- comunicare, secondo le modalità definite dal GSE, tutte le modifiche che intervengano nel corso della vita utile dei progetti di efficienza energetica di cui al presente Contratto, al fine di verificare l'ammissibilità della modifica progettuale e di procedere a una corretta contabilizzazione dei risparmi energetici per l'erogazione degli incentivi.

Il Soggetto Titolare e il Soggetto Proponente, in caso sia qualificato altresì quale Soggetto Percettore dei Certificati Bianchi, ove soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., sono tenuti a trasmettere al GSE e ad aggiornare in caso di variazioni della compagine societaria e, in ogni caso, almeno con cadenza annuale, la documentazione antimafia tramite la sezione dedicata *Area Clienti* del portale informatico.

Relativamente ai progetti ricadenti nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 4, del Decreto, il Soggetto Proponente è tenuto annualmente, in sede di rendicontazione, a comunicare l'elenco aggiornato dei Soggetti Titolari i cui interventi sono aggregati nel progetto e a eliminare quelli afferenti ai Soggetti Titolari non più partecipanti.

Il Soggetto Titolare e/o il Soggetto Proponente è tenuto a dotare, per la durata temporale del presente Contratto, l'intervento di efficienza energetica della strumentazione idonea a definire le grandezze fisiche necessarie ai sensi del Decreto.

Il Soggetto Titolare e/o il Soggetto Proponente è tenuto a riconoscere al GSE i corrispettivi a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo.

Il Soggetto Titolare e/o il Soggetto Proponente, ove qualificato altresì quale Soggetto Percettore nelle richiamate ipotesi di autorizzazione a percepire direttamente i Certificati Bianchi e nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 4 del Decreto, è tenuto alla restituzione dei Certificati Bianchi che dovessero risultare da restituire in esito ad attività di controllo svolte dal GSE.

Nei casi in cui il Soggetto Titolare abbia delegato e autorizzato il Soggetto Proponente a percepire direttamente e univocamente i Certificati Bianchi, il Soggetto Titolare e il Soggetto Proponente sono obbligati in solido per l'adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto e dal Contratto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto, i Soggetti Titolari, ciascuno per la quota di certificati emessi ascrivibile all'intervento sostenuto, e il Soggetto Proponente sono responsabili in solido per l'adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto e dal Contratto.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa ovvero forme associate di soggetti privati comunque denominate che si connotino come soggetto titolare del progetto -, la responsabilità degli obblighi derivanti dal Decreto e dal contratto rimane a carico del soggetto a cui, tramite unico atto, è stato

conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al Decreto e per la stipula del presente contratto.

Nel caso di raggruppamenti temporanei tra enti pubblici territoriali che si connotino come Soggetto Titolare del progetto, la responsabilità degli obblighi derivanti dal Decreto e dal contratto rimane a carico del capofila tra gli enti partecipanti individuato, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo idoneo, per le finalità di cui al Decreto e per la stipula del presente Contratto.

Articolo 8

Verifiche, Controlli e Sopralluoghi

- 8.1 Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, il GSE può svolgere, informando tutte le parti contrattuali, il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in sito, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi.

Nello svolgimento delle attività di cui sopra, il GSE, avvalendosi anche di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche, verifica:

- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi di cui al Decreto;
- b) la conformità degli interventi al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto;
- c) la congruità tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato;
- d) la completezza e regolarità della documentazione da conservare sulla base di quanto stabilito nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa vigente al momento dell'approvazione del progetto.

Qualora risulti la non verificabilità o non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, il GSE può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative e disporre specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire per le successive rendicontazioni dei risparmi, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, commi 1, 2 e 3 del Decreto ove applicabile.

In caso di sopralluogo, fatti salvi i controlli senza preavviso, il GSE comunica l'avvio del procedimento a mezzo lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), indicando il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo e la documentazione da rendere disponibile, con invito al Soggetto Proponente e al Soggetto Titolare del progetto a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite delegato. Il sopralluogo può essere svolto presso la sede del Soggetto Titolare del progetto e presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati i progetti.

Al termine dello svolgimento delle operazioni, è redatto un processo verbale con indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto titolare, dal soggetto proponente o dal suo delegato e ne è rilasciata copia.

Qualora nel corso dei controlli emergano le violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, tra cui quelle di cui all'art. 10, comma 2 del Decreto, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con conseguente recupero dei Certificati Bianchi già emessi, secondo quanto riportato all'art. 11 del presente Contratto.

Qualora siano riscontrate violazioni, irregolarità o inadempimenti rilevanti ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, il GSE provvede, in conformità alla normativa applicabile:

- a) alla rideterminazione dei certificati bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate;

- b) al recupero dei certificati bianchi secondo quanto riportato all'art. 11 del presente Contratto.

- 8.2 È fatto salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi, con ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga il Soggetto Titolare del progetto oggetto del presente Contratto.

Articolo 9

Divieto di Pegno sui Certificati Bianchi

- 9.1 È fatto divieto al Soggetto Titolare e/o Soggetto Proponente di costituire pegno sui Certificati Bianchi depositati sul proprio Conto o sui Certificati Bianchi attesi.

Articolo 10

Trasferimento di titolarità dei Progetti di Efficienza Energetica e cambio di soggetto Proponente

- 10.1 Non è consentita al Soggetto Titolare la cessione del solo progetto di efficienza energetica mediante compravendita. In tali casi il trasferimento del progetto di efficienza energetica comporta la risoluzione del Contratto e il venir meno del diritto al riconoscimento dei Certificati Bianchi.
- 10.2 Il Soggetto Titolare può richiedere la sostituzione del Soggetto Proponente, presentando una nuova delega a favore di un soggetto terzo nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 6 del Decreto. Nei casi in cui il Soggetto Titolare abbia autorizzato il Soggetto Proponente a percepire direttamente e univocamente i Certificati Bianchi, il Soggetto Titolare potrà sostituire il Soggetto Proponente solo previa retrocessione del diritto alla percezione diretta e univoca dei Certificati Bianchi da parte del Soggetto Proponente. Ai fini del perfezionamento della sostituzione del Soggetto Proponente, la variazione deve essere comunicata al GSE secondo le modalità previste dall'art. 17 "Comunicazioni".
- 10.3 Nei casi di cui all'art.6, comma 4, del Decreto, è consentita la sostituzione del Soggetto Proponente nei soli casi di fusione per incorporazione in altra società o r "mortis causa"; modifiche societarie diverse da quelle citate comportano la risoluzione del contratto a far data dalla intervenuta modifica, fatti salvi i Certificati Bianchi già riconosciuti.
- 10.4 L'accettazione della richiesta di trasferimento di titolarità nell'ambito dei progetti di efficienza energetica presentata da parte di uno dei Soggetti Titolari verrà comunicata da parte del GSE a tutte le controparti contrattuali.
- 10.5 Nei casi in cui il Soggetto Titolare abbia autorizzato il Soggetto Proponente a percepire direttamente e univocamente i Certificati Bianchi, è fatto assoluto divieto al Soggetto Proponente di cedere ad altri tale diritto.

Articolo 11
Recupero dei Certificati Bianchi indebitamente percepiti

- 11.1 Il GSE provvede a recuperare il controvalore dei Certificati Bianchi indebitamente percepiti dal Soggetto Titolare e/o dal Soggetto Proponente, incluso nelle ipotesi di responsabilità solidale di cui all'art. 7, anche mediante compensazione con il controvalore di ulteriori titoli spettanti e/o con le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

In assenza di adempimento, resta inteso il diritto del GSE di richiedere al Soggetto Titolare e/o al Soggetto Proponente, eventualmente in qualità di responsabili in solido, la ripetizione di quanto erogato e l'eventuale risarcimento del danno mediante azioni legali presso le sedi competenti.

Articolo 12
Ritardato pagamento

- 12.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse fissato ex art. 1284 c.c..

Articolo 13
Risoluzione del Contratto

- 13.1 Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, se nel corso dei controlli emergono violazioni rilevanti, secondo quanto stabilito all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al Decreto, il GSE rigetta l'istanza di ammissione agli incentivi ovvero dispone la decadenza dai medesimi con conseguente recupero dei Certificati Bianchi già emessi, valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell'anno antecedente a quello dell'accertamento.

Sono rilevanti le violazioni da cui consegue l'indebito accesso agli incentivi, tra cui:

- a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti al fine accedere indebitamente agli incentivi;
- b) il comportamento ostantivo od omissivo tenuto nei confronti dei soggetti incaricati di eseguire i controlli, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture interessate dal progetto e nella disponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione strettamente connessa all'attività di controllo;
- c) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata a ottenere un incremento degli incentivi;
- d) l'utilizzo di componenti contraffatti o oggetto di furto;
- e) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti emanati in esito all'attività di controllo;
- f) manomissione degli strumenti di misura installati ai fini della contabilizzazione del risparmio;
- g) insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.

Nell'ambito delle verifiche di cui all'Art. 8 "Verifiche, Controlli e Sopralluoghi" qualora risulti la non verificabilità o non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, il GSE può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative e disporre specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire per le successive rendicontazioni dei risparmi, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 3, del Decreto, ove applicabile.

Il presente Contratto è inoltre risolto:

- qualora il Soggetto Titolare e/o il Soggetto Proponente incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
- nei casi di cui all'art.6 comma 4 del Decreto, qualora sia richiesta la sostituzione del Soggetto Proponente per cause diverse dai casi di fusione per incorporazione in altra società o dai casi "*mortis causa*";
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento;
- qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo.

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto:

- nel caso d'inadempienza degli obblighi previsti dal presente Contratto;
- qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di incentivazione;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, inclusa la responsabilità da parte del Soggetto Titolare e/o del Soggetto Proponente della realizzazione e gestione del progetto per l'intera vita utile, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'intervento è stato ammesso al meccanismo incentivante. Per variazioni di lieve entità ed al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE applicherà quanto previsto all'art-10 comma 3 del Decreto;
- nel caso in cui siano trasferiti i progetti di efficienza energetica secondo casistiche e modalità differenti rispetto a quelle ammesse dal GSE e indicate nel Manuale Utente per la richiesta di trasferimento di titolarità dei progetti di efficienza energetica nonché nella Guida Operativa. Tale fattispecie comporta la risoluzione del presente Contratto e il venir meno del diritto in capo al Soggetto Titolare cedente al riconoscimento dei Certificati Bianchi.

Articolo 14

Sospensione del Contratto

14.1 Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto:

- nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nell'Art. 7 "*Obblighi del Soggetto Titolare e/o del Soggetto Proponente*";
- nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;
- nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi e certificazioni rilasciate;
- nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle certificazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività degli interventi realizzati;
- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte del Soggetto Titolare e/o del Soggetto Proponente, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 15
Recesso dal Contratto

- 15.1 Il Soggetto Titolare e/o il Soggetto Proponente ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di richiesta di recesso secondo le modalità indicate nel successivo art. 17 “*Comunicazioni*”, con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di recesso.

Nei casi di cui all’art.6, comma 4 del Decreto, è consentito l’esercizio del diritto di recesso anche da parte di un solo Soggetto Titolare. L’accettazione della richiesta di recesso presentata da parte di uno degli Operatori verrà comunicata dal GSE a tutte le controparti contrattuali.

Articolo 16
Accordi modificativi

- 16.1 Eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche e aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per il Soggetto Titolare e/o il Soggetto Proponente di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Art. 15 “*Recesso dal Contratto*”.

Articolo 17
Comunicazioni e trattamento dei dati

- 17.1 Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico secondo le modalità indicate nel Manuale Utente pubblicato sul sito GSE (www.gse.it) e/o in forma scritta ove espressamente previsto dal presente Contratto e dalla vigente normativa.

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per le finalità previste dal Decreto e per quelle connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati conferiti dal Soggetto Titolare e dal Soggetto Proponente, secondo l’informativa sulla protezione dei dati di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in calce riportata e che si intende interamente letta e accettata.

Articolo 18
Perfezionamento ed Efficacia del Contratto

- 18.1 Ai fini del perfezionamento del Contratto, il Soggetto Titolare e/o il Soggetto Proponente è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e ad inviarla al GSE tramite il portale informatico debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Il presente Contratto si perfeziona nel momento in cui il GSE procede all’accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul portale informatico una copia del Contratto sottoscritto dal proprio Legale Rappresentante.
- 18.2 Nel caso di indisponibilità del portale informatico, il Contratto si intenderà perfezionato alla ricezione da parte del GSE dello stesso, debitamente firmato, e successiva trasmissione da parte del GSE al Soggetto Titolare e/o al Soggetto Proponente di una copia sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante, secondo le modalità opportunamente comunicate.

Articolo 19
Foro Competente

- 19.1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Il Direttore della Direzione Efficienza Energetica

Il Direttore

Gennaro Niglio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti
dell'art.3, comma 2, D.Lgs 39/93, convalidata digitalmente

Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 GDPR

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati nell'ambito della qualifica dei soggetti che intendono accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi e alla successiva stipula del contratto tipo è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche GSE) con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato *pro-tempore*.

Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it per tutte le questioni afferenti al trattamento dei dati e al rispetto della normativa sulla protezione e sicurezza dei dati.

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario, per le finalità del trattamento di cui sopra, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, per lo svolgimento delle attività di gestione e raccolta dei dati, trasmessi dai soggetti richiedenti l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi e per la successiva stipula del contratto tipo.

Qualora il Titolare del Trattamento intenda trattare i dati per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tali ulteriori trattamenti dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 28 commi 2 *bis* e 2 *ter* del D. Lgs. 199/21 nonché nel decreto attuativo del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 luglio 2025.

4. DATI PERSONALI TRATTATI

Il trattamento dei dati personali relativo alla qualifica dei soggetti che intendono accedere al meccanismo dei Certificati Bianchi è effettuato da parte del GSE, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal sopra citato quadro normativo di riferimento nonché dagli atti normativi comunitari e nazionali presupposti o correlati.

Tale trattamento ha per oggetto i seguenti dati personali:

- dati anagrafici;
- dati di contatto;
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati di natura tecnica afferente al tipo di intervento di efficientamento energetico;
- dati di natura amministrativa/autorizzativa.

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento del servizio offerto dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra e alla luce del decreto già citato.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

5.MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure

strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità sopra descritte.

Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) GDPR, i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati e comunque nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE che consente allo stesso un'archiviazione dei dati anche per finalità di studi, di interesse nazionale sulle statistiche ed andamento del settore rinnovabile e degli obiettivi pubblicistici del GSE, oltre che per far valere eventuali diritti in giudizio.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato e autorizzato della gestione dei dati personali e da eventuali Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all'uopo nominati.

7. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali, oggetto di trattamento, potranno essere condivisi, esclusivamente per finalità amministrative o istituzionali, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Ministero dell'Economia, l'ARERA, TERNA S.p.A. e il GME S.p.A, nonché con tutti i soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione dei dati medesimi sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per finalità connesse al procedimento amministrativo.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai Soggetti interessati si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso specifico in cui gli stessi diritti sono esercitati. Si citano tra questi il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

9. AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, ai soggetti interessati.